Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 197

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 20 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).**

**Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1982, n. **452.**

**Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

Art. 5.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1982, n. **453.**

**Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza che, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, occorre ulteriormente prorogare fino al 30 giugno 1983 e riconoscere un parziale adeguamento del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello ad essi collegato di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-*bis* e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

### Art. 2.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica superiore a direttore di sezione e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio prestato nelle qualifiche medesime inferiori a quella di appartenenza. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

### Art. 3.

Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori a quello rivestito alla data del 31 dicembre 1982. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2.

### Art. 4.

Nei casi di promozione o di nomina alla qualifica superiore del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2.

### Art. 5.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni ana-

loghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire 107.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Alla spesa di lire 30.000 milioni relativa all'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 1

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 454.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 335, relativo alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, è sostituito dal seguente:

Art. 335 - Presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare funziona una scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, la quale conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il personale insegnante è designato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola e viene scelto tra il personale universitario e i cultori della materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *luglio* 1982
*Registro n.* 88 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **455**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente:

Art. 194. — I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea.

I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facoltà. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio* 1982
*Registro n.* 88 *Istruzione, foglio n.* 381

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **456.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 271 sono inseriti i nuovi seguenti articoli relativi alle scuole per terapisti della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali).

Art. 272 - *Istituzione, denominazione.* — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Bari è istituita una scuola triennale per la formazione teorico-pratica di terapisti della riabilitazione.

Art. 273 - *Sede.* — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Bari.

La scuola si avvale ai fini dell'insegnamento delle attrezzature cliniche, strumentali, scientifiche, del materiale didattico e della biblioteca dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Bari e di eventuali altri istituti della stessa Università.

Art. 274 - *Scopi.* — La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione per la prevenzione e la cura delle invalidità di carattere neurologico, neuropsichico, ortopedico, traumatologico, reumatologico e delle invalidità delle malattie cardiovascolari e respiratorie.

Art. 275 - *Mezzi.* — Ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, la misura delle tasse e soprattasse della scuola è quella del successivo art. 276 del titolo XX dello statuto presente.

La fissazione delle misure dei contributi speciali avverrà in ottemperanza ai criteri del disposto dell'art. 11 (della sopracitata legge del 18 dicembre 1951) secondo il quale i contributi stessi ricevono anche una specifica destinazione.

Le tasse, soprattasse e contributi sono versati direttamente all'amministrazione universitaria e pertanto ogni decisione circa la utilizzazione del relativo importo è di competenza del consiglio di amministrazione, il quale terrà presenti sia la necessità di origine didattica segnalata dai competenti organi accademici, sia le vigenti disposizioni segnalate con la circolare n. 3599 del 12 settembre 1952 relativamente alla destinazione del provento delle tasse, soprattasse e contributi della scuola.

Il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della direzione della scuola approvata dal consiglio di facoltà stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Per quanto altro è relativo alla destinazione dei proventi delle tasse, soprattasse e contributi si intendono operanti le distribuzioni secondo le disposizioni della circolare n. 3599 del 12 settembre 1952.

Viene quindi riportato il prospetto tasse e contributi che si legge all'art. 276:

versamento di L. 20.000 per tassa di immatricolazione;

versamento di L. 5.000 per libretto, stampati, ecc.;

versamento di L. 8.000 per tassa annuale studenti fuori corso;

versamento di L. 25.000 di tassa trimestrale da versarsi la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio, la terza entro il mese di maggio;

versamento di L. 7.000 per soprattassa annua di esami.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 50.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni.

Art. 276 - *Durata del corso. Anno accademico. Materie d'insegnamento.* — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche saranno svolte presso la clinica neurologica e presso altri istituti universitari secondo i programmi stabiliti per ciascun anno accademico. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ai seminari e tirocini pratici secondo le modalità stabilite dallo statuto della scuola. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia generale con particolare riferimento all'anatomia dell'apparato motore e S.N.;

fisiologia generale con particolare riferimento alla fisiologia dell'apparato motore e S.N.;

igiene, deontologia, legislazione sanitaria, assistenza sociale e pronto soccorso;

psicologia;

chinesiologia e fisioterapia generale;

nozioni di patologia generale, medica e chirurgica.

2° *Anno*:

chinesiterapia generale e speciale;

tecniche di riabilitazione e di rieducazione motoria (1° corso);

semeiotica, patologia e clinica delle malattie del S.N.;

semeiotica, patologia e clinica dell'apparato locomotore;

geriatria e rieducazione speciale dell'anziano;

psichiatria.

3° *Anno*:

tecniche di riabilitazione e rieducazione motoria (2° corso);

afasiologia e rieducazione del linguaggio;

terapia occupazionale, ergoterapia;

nozioni di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

rieducazione del cardiopatico e pneumopatico;

applicazioni protesiche.

TIROCINI PRATICI

1° *Anno*:

terapia fisica e massoterapia;

bilanci ed esplorazioni funzionali;

frequenza di reparti ospedalieri di: ortopedia, geriatria, rianimazione, recupero e rieducazione funzionale e centri di educazione speciale, per bambini, per la rilevazione di problemi e l'acquisizione di facili manualità.

2° *Anno*:

rieducazione motoria delle malattie del S.N.;

ginnastica correttiva;

ginnastica preparatoria al parto;

rieducazione speciale dell'anziano;

educazione motoria speciale nell'età evolutiva.

3° *Anno*:

elettroterapia;

rieducazione del cardiopatico e pneumopatico;

terapia occupazionale;

rieducazione del linguaggio.

Il superamento degli esami di profitto consente la iscrizione all'anno successivo di corso.

E' prevista la posizione di fuori corso.

Prospetto tasse e contributi.

All'atto dell'iscrizione l'allievo dovrà presentare:

1) ricevuta del versamento di L. 20.000 su c/c della tassa di immatricolazione limitatamente agli iscritti al 1° anno di corso;

2) ricevuta del versamento di L. 5.000 su c/c per libretto, stampati, ecc.;

3) ricevuta di L. 8.000 per tassa annuale per studenti fuori corso. L'allievo inoltre ogni anno è tenuto al pagamento di una tassa trimestrale per un importo di L. 25.000 da versarsi su apposito modulo di c/c nei seguenti periodi: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio e la terza entro il mese di maggio. Sono dovute infine L. 7.000 per soprattassa annuale di esami.

Art. 277 - *Passaggio ai successivi anni di corso e conseguimento diploma.* — I passaggi al 2° e 3° anno di corso prevedono il superamento per esami teorico-pratici delle materie di insegnamento previste per ciascun anno di corso. Al termine del 3° anno del corso, dopo aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno sostenere un esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione. Gli esami annuali e di diploma si danno in due sessioni: quella estiva e quella autunnale.

L'esame di diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione con il direttore della scuola e l'apposita commissione di una tesi scritta su un argomento concordato con il relatore.

Art. 278 - *Ammissione alla scuola.* — L'ammissione alla scuola è vincolata alle effettive possibilità didattiche della scuola stessa e alle necessità per il territorio. Pertanto il numero massimo degli allievi per ogni anno di corso è fissato in trenta. Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi che siano in possesso di: 1) diploma di scuola media superiore; 2) idoneità fisica e psichica a svolgere la professione di terapista della riabilitazione; 3) età non superiore ai 30 anni fatte salve le elevazioni dei limiti di età previste dalla legge; 4) requisiti di buona condotta morale, civile e penale. Gli aspiranti devono inoltrare domanda di ammissione in carta legale presso la segreteria della scuola entro i termini perentori indicati nel bando, allegando la documentazione specificata dal bando stesso. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola risulti superiore al numero massimo di posti disponibili deve essere formata una graduatoria di merito. E' previsto pertanto un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, attraverso il quale una apposita commissione esaminerà le attitudini ed i requisiti di base dei candidati; 5) gli allievi ammessi alla scuola devono produrre un certificato di sana e robusta costituzione e devono aver praticato le vaccinazioni previste dalle norme vigenti. In qualsiasi momento essi potranno essere sottoposti alla verifica della idoneità psicofisica mediante accertamenti radiografici, clinici e di laboratorio.

Art. 279 - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore didattico: presiede il consiglio della scuola; propone al consiglio della facoltà di medicina e chirurgia la nomina dei docenti e dei terapisti didattici; vigila sull'andamento generale della scuola e impartisce le direttive necessarie.

Il consiglio scolastico, costituito dal direttore didattico e dai docenti del corso, provvede al funzionamento didattico della scuola, secondo il programma formulato all'inizio dell'anno, adeguando l'attività scolastica alle possibilità dei servizi e delle sedi ove si svolge l'insegnamento.

Art. 280 - Il personale della scuola per terapisti della riabilitazione comprende: *a*) il direttore; *b*) il personale docente; *c*) i terapisti della riabilitazione con funzione di docenti già alle dipendenze dell'Università nel ruolo di tecnici terapisti della riabilitazione. Il personale di cui sopra fa parte del personale universitario già esistente presso la clinica neurologica I dell'Università degli studi di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *luglio* 1982
*Registro n.* 88 *Istruzione, foglio n.* 383

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982, n. 457.

**Adeguamento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicem-

bre 1969, n. 990, sono stati variati, a decorrere dal 1° gennaio 1978, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo 1976-1981 hanno subìto variazioni percentuali rispettivamente del 115,0 e 104,3 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subìto variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 167,5 e 125,7;

Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1976-1980 hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, procedere ad una loro variazione in aumento;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1982 le somme indicate nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono aumentate come segue:

TABELLA *A*

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE

*a*) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurativa non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.;

100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*b*) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*c*) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*d*) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*e*) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicaurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;

300.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta;

400.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta;

500.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*f*) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql;

150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql;

150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*g*) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*h*) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;

75.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

100.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*i*) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;

200.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

*l*) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

50.000.000 per ogni persona danneggiata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1982

PERTINI

MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982*
*Registro n. 8 Industria, foglio n. 274*

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 26 aprile 1982.

**Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Madrid.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1982 la circoscrizione del consolato generale di prima categoria in Madrid è modificata come segue: le province di Albacete, Avila, Burgos, Caceres, Cadice, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Jaen, La Coruña, Leon, Lugo, Madrid, Malaga, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora, Guipuzcoa, Biscaglia, Alava, Navarra, la Rioja, Oviedo e Santander.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

*Il Ministro*: COLOMBO

(3493)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1982.

**Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente dalla Spagna.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità spagnole hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per il rum prodotto in Spagna è il Ministero dell'agricoltura e della pesca;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal Ministero dell'agricoltura e della pesca sono idonei ad attestare la rispondenza del rum spagnolo ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie o dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri;

attestazione che il rum possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti e che non contiene alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1982

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

*Il Ministro del commercio con l'estero*
CAPRIA

(3586)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 maggio 1982.

**Rideterminazione delle quote precedentemente impegnate a favore del comune di Sessa Aurunca, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 29 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1981, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 37;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 24 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 1981, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1982;

Considerato che il comune di Cellole — già indicato nei soprarichiamati decreti interministeriali, come soggetto destinatario autonomo di risorse di trasferimento, ex legge n. 219/81, per gli importi rispettivamente di lire 175 milioni e di lire 78 milioni — ai sensi della summenzionata sentenza della Corte costituzionale, diventa frazione del comune di Sessa Aurunca (Caserta), pure destinatario di risorse analoghe, per le stesse finalità;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi, già impegnati a favore del comune di Cellole con i decreti interministeriali indicati in preambolo, sono devoluti al comune di Sessa Aurunca.

Art. 2.

Le somme di lire 343,75 milioni e di lire 171 milioni, già impegnate a favore del comune di Sessa Aurunca con i decreti interministeriali indicati in premessa, sono rideterminate, rispettivamente, in lire 518,75 milioni e lire 249 milioni.

Art. 3.

Il presente decreto — che comporta ulteriore assunzione d'impegno — sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1982

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
LA MALFA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 351

**(3492)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 aprile 1982.

**Determinazione delle tariffe riguardanti il traffico svolto sulla rete di telecomunicazioni gestita dalla Reuter's.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visti gli avvisi D.1 e D.300R del Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (C.C.I.T.T.) che hanno fissato, rispettivamente, i princìpi generali per la locazione di circuiti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato, le quote parti di ripartizione e le tasse di percezione nelle relazioni tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Vista la raccomandazione T/PGT 10 della Conference Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (C.E.P.T.), relativa ai princìpi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazione e la costituzione di reti internazionali ad uso privato;

Visto l'avviso D.6 del C.C.I.T.T., che ha fissato i princìpi generali relativi alla fornitura di mezzi internazionali di telecomunicazione a organismi costituiti per rispondere sul piano internazionale a bisogni specifici dei loro membri in materia di comunicazioni e, in particolare, ha introdotto il criterio di tariffazione a volume del traffico svolto sulle reti internazionali ad uso privato;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 28 novembre 1977, con il quale sono stati fissati i canoni per la cessione a privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione europea e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 30 marzo 1981, che ha fissato i nuovi canoni dovuti dai terzi a titolo d'uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni nonché le zone di raggruppamento tariffario ed i coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito e di utilizzazione dello stesso;

Vista la decisione adottata dalla commissione « Telecomunicazioni » della CEPT, nella riunione ordinaria di Bruxelles (10-21 marzo 1980), che ha autorizzato la Reuter's S.p.a. di Londra a gestire, per un periodo massimo limitato al 31 dicembre 1984, una rete privata di telematica per il servizio Reuter's denominato « Money Dealing Services », fissando il livello delle relative tariffe;

Vista la comunicazione del presidente del gruppo di lavoro « Princìpi generali di tariffazione » della CEPT,

datata 13 febbraio 1981, con la quale il presidente di detto organismo ha notificato alla Reuter's le tariffe fissate a compenso della cessione, da parte delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, dei mezzi trasmissivi richiesti per la costituzione della rete « Reuter's Money Dealing Services »;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 25 febbraio 1982, con il quale è stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicàzioni;

Decreta:

Art. 1.

La Reuter's S.p.a. di Londra è autorizzata a gestire, per un periodo massimo limitato al 31 dicembre 1984, una rete privata di telematica estesa in Italia per il servizio denominato « Reuter's Money Dealing Services ».

Art. 2.

Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di cui al precedente articolo si applicano le seguenti tariffe di spettanza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

*a*) a compenso del traffico da elaboratore a utente, una tassa mensile fissa, pari al canone di locazione a coefficiente 1 delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della società Reuter's nelle relazioni internazionali interessate;

*b*) a compenso del traffico da utente a utente, una tassa variabile, sul volume di traffico trasmesso e/o ricevuto, fissata, per ogni mille caratteri, in:

fr. oro 0,07 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;

fr. oro 0,28 per le relazioni intercontinentali.

Art. 3.

Qualora siano messi a disposizione circuiti di tipo telefonico di qualità speciale, è dovuto il canone supplementare mensile di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 30 marzo 1981.

Art. 4.

Gli importi espressi in franchi oro sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

*Il Ministro*
*delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1982
*Registro n.* 18 *Poste, foglio n.* 253

**(3425)**

DECRETO 29 giugno 1982.

**Approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare i ricevitori radiotelefonici a bordo delle navi mercantili e da diporto.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie;

Visti gli articoli 319 e 354 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), ratificata e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1974), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerata la necessità di aggiornare, tenuto conto della disciplina internazionale vigente, le norme tecniche per l'omologazione dei ricevitori radiotelefonici per l'ascolto permanente sulla frequenza di soccorso 2182 kHz da impiegare a bordo del naviglio mercantile e da diporto italiano;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, del quale fanno parte integrante, relative ai ricevitori radiotelefonici per l'ascolto permanente sulla frequenza di soccorso 2182 kHz utilizzato a bordo del naviglio mercantile e da diporto.

Art. 2.

E' consentito l'uso a bordo del naviglio mercantile e da diporto dei ricevitori radiotelefonici per l'ascolto permanente sulla frequenza di soccorso 2182 kHz omologati in base alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 24 maggio 1967 citato nelle premesse, purché i ricevitori siano installati e collaudati a bordo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla medesima data sono abrogate la sezione XIV della parte II del-

l'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 1967 citato nelle premesse nonché le norme tecniche in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1982

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

*Il Ministro della marina mercantile*
MANNINO

---

NORME TECNICHE RELATIVE AL RICEVITORE RADIOTELEFONICO PER L'ASCOLTO PERMANENTE SULLA FREQUENZA DI SOCCORSO 2182kHz.

1. SCOPO DELLE NORME.

Le presenti norme tecniche stabiliscono le caratteristiche tecniche minime cui deve soddisfare il ricevitore radiotelefonico, comprese le sorgenti di alimentazione o i convertitori, da impiegarsi a bordo del naviglio mercantile e da diporto, e destinato ad assicurare l'ascolto permanente per mezzo di un altoparlante sulla frequenza di soccorso e di chiamata 2182kHz.

L'apparato è composto da:

*a)* un ricevitore;

*b)* un altoparlante;

*c)* un elemento di filtraggio, che ha in aggiunta o in alternativa un dispositivo di silenziamento per eliminare l'altoparlante in assenza dei segnali specificati al paragrafo 6.1.;

*d)* un dispositivo, che può essere fornito a titolo addizionale, che permetta di disconnettere nei periodi di silenzio radiotelefonico l'elemento di filtraggio, il dispositivo di silenziamento o entrambi i dispositivi.

2. CONDIZIONI GENERALI.

2.1. *Costruzione.*

2.1.1. La costruzione meccanica ed elettrica nonché la finitura dell'apparato devono essere conformi sotto tutti gli aspetti, alle regole dell'arte, e l'apparato deve essere idoneo per l'uso a bordo delle navi in mare.

2.1.2. Tutti i comandi devono essere di dimensioni tali da consentire facilmente l'effettuazione delle manovre correnti.

2.1.3. Tutti i comandi, gli strumenti, i dispositivi di controllo, nonché gli ingressi e le uscite, devono essere chiaramente individuati da iscrizioni. L'indicazione del tipo di apparato sottoposto alle prove di omologazione deve essere apposta sull'apparato stesso in modo che sia chiaramente visibile nella normale posizione di funzionamento. Devono essere inoltre chiaramente indicate le caratteristiche della sorgente di alimentazione per l'apparato.

2.1.4. Tutte le parti dell'apparato che sono oggetto di controllo durante le operazioni di ispezione e di manutenzione debbono essere facilmente accessibili.

2.1.5. Ogni apparato deve essere corredato di una monografia contenente le caratteristiche tecniche, la descrizione del funzionamento, gli schemi a blocchi, gli schemi elettrici, le viste interne ed esterne, l'elenco componenti e delle parti di ricambio facilmente sostituibili nel corso della navigazione, e la distanza di protezione dalle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le Norme del Registro Italiano Navale.

2.1.6. I componenti devono essere identificabili agevolmente, o a mezzo di scritte sui componenti stessi, o a mezzo della documentazione tecnica.

2.1.7. Deve essere possibile ridurre, fino all'estinzione, la luminosità di tutte le luci dell'apparato.

2.2. *Comandi.*

Gli unici comandi che devono figurare all'esterno dell'apparato sono i seguenti:

commutatore di accensione con indicazione visuale che l'apparato è in funzionamento;

comando di volume per la regolazione del valore della potenza a frequenza acustica di cui al paragrafo 4.11.;

comando per la riduzione di luminosità di cui al paragrafo 2.1.7.;

comando o comandi del dispositivo di silenziamento, quando si applicano le prescrizioni del paragrafo 6;

comando del filtro, quando si applicano le prescrizioni del paragrafo 5;

comando per il dispositivo descritto al paragrafo 6.4., se viene applicato.

2.3. *Precauzioni relative alla sicurezza.*

2.3.1. Devono essere adottate misure per proteggere l'apparato dagli effetti di sovracorrenti o sovratensioni.

2.3.2. Devono essere prese misure per impedire che l'apparato subisca danneggiamenti se la sorgente di alimentazione dà luogo a variazioni transitorie di tensione, così come per impedire che danneggiamenti possano verificarsi a causa di una inversione accidentale delle polarità della sorgente di alimentazione.

2.3.3. Devono essere prese misure affinché la struttura portante dell'apparato possa essere messa a massa, senza che ciò provochi la messa a massa di uno qualunque dei poli della sorgente di alimentazione.

2.3.4. Tutti i componenti e i cablaggi dove le tensioni continue o alternative o la combinazione delle due hanno un valore di cresta superiore a 50V, devono essere protetti da contatti accidentali e devono essere automaticamente isolati da ogni sorgente di energia elettrica nel caso in cui vengano tolte le custodie protettive. Un'altra possibilità consiste nel costruire l'apparato in modo tale che sia possibile accedere ad organi sottoposti a tali valori di tensione solo dopo avere utilizzato per questo scopo un utensile, quale ad esempio una chiave spaccata o un giravite; avvertenze scritte devono essere sistemate in maniera ben visibile sia all'interno dell'apparato sia sulle custodie protettive.

3. CONDIZIONI DI PROVA, ALIMENTAZIONE E TEMPERATURA AMBIENTE.

3.1. *Condizioni di prova normali ed estreme.*

Le prove di omologazione devono essere effettuate nelle condizioni normali di prova oppure, laddove è specificato, nelle condizioni estreme. Le condizioni e le procedure di prova sono descritte nei paragrafi da 3.2. a 3.5. seguenti.

3.2. *Sorgente di alimentazione di prova.*

Durante le prove l'apparato deve essere alimentato da una sorgente di alimentazione di prova che deve fornire le tensioni di prova normali ed estreme come specificato ai paragrafi 3.3.2. e 3.4.2.

Durante le prove, la tensione della sorgente di alimentazione non deve variare rispetto al suo valore iniziale oltre il $\pm 3\%$.

3.3. *Condizioni normali di prova.*

3.3.1. Condizioni normali di temperatura e umidità.

Durante le prove, le condizioni di temperatura e di umidità devono essere stabilite da una appropriata combinazione dei valori di temperatura e di umidità, scelti negli intervalli seguenti:

Temperatura: da $+15°$ C a $+35°$ C.
Umidità relativa: da 20% a 75%.

3.3.2. Alimentazione normale di prova.

3.3.2.1. Tensione a frequenza di rete.

La tensione normale di prova, per gli apparati destinati ad essere alimentati da rete, è la tensione nominale di essa. Per quanto riguarda le presenti specifiche, la tensione nominale di rete è la tensione o una qualunque delle tensioni previste per l'alimentazione dell'apparato.

La frequenza della sorgente di alimentazione di prova è 50Hz $\pm$ 1Hz.

3.3.2.2. Sorgente di alimentazione costituita da una batteria di accumulatori.

Quando l'apparato è previsto per l'alimentazione da batteria di accumulatori, la tensione normale di prova è pari a 1,1 volta la tensione nominale della batteria (6 volts, 12 volts, ecc.).

3.3.2.3. Altre sorgenti di alimentazione.

Per gli apparati che utilizzano una sorgente di alimentazione diversa da quelle sopra indicate, la tensione normale di prova deve essere concordata fra il costruttore e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3.4. *Condizioni estreme di prova.*

3.4.1. Temperature estreme.

Le prove alle temperature estreme saranno condotte conformemente a quanto specificato al paragrafo 3.5.; la temperatura estrema inferiore è 0° C e quella superiore è + 40° C.

3.4.2. Valori estremi dell'alimentazione.

3.4.2.1. Tensione e frequenza di rete.

Le tensioni estreme di prova per gli apparati destinati a essere alimentati dalla rete in corrente alternata sono pari alla tensione nominale di rete ± 10 %.
La frequenza della sorgente di alimentazione di prova deve essere 50Hz ± 1Hz.

3.4.2.2. Sorgente di alimentazione costituita da una batteria di accumulatori.

Quando l'apparato è previsto per l'alimentazione da batteria di accumulatori, le tensioni estreme di prova sono 1,3 e 0,9 volte la tensione nominale della batteria (6 volts, 12 volts, ecc.).

3.4.2.3. Altre sorgenti di alimentazione.

Per gli apparati che utilizzano altre sorgenti di alimentazione, le tensioni estreme devono essere concordate fra il costruttore e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3.5. *Conduzione delle prove alle temperature estreme.*

Le misure devono essere effettuate dopo che l'apparato ha raggiunto l'equilibrio termico all'interno della camera climatica. Durante il periodo di stabilizzazione della temperatura, l'apparato non deve essere alimentato. Viene stabilito l'ordine di successione delle misure e l'umidità della camera è regolata in modo che non si verifichi un'eccessiva condensazione.

3.6. *Prove ambientali.*

3.6.1. Generalità.

Le prove ambientali devono essere effettuate dopo aver espletato le prove nelle altre condizioni tecniche, previste dalle presenti Norme. Le prove elettriche, dove non altrimenti specificato, devono essere effettuate alla tensione normale di prova. L'espressione « verifica delle caratteristiche », laddove è nel seguito usata, indica una serie di prove significative volte a verificare che l'apparato è in grado di funzionare; è ammessa una degradazione delle caratteristiche di entità tale da non compromettere il funzionamento dell'apparato, ma comunque la sensibilità massima utilizzabile non deve peggiorare più di 6 dB rispetto al valore misurato in condizioni normali ed estreme di prova.

3.6.2. Calore secco.

L'apparato è posto spento in una camera la cui temperatura è portata a + 55° C (± 3° C) e si attende che sia raggiunto l'equilibrio termico. Ad equilibrio termico raggiunto l'apparato viene acceso e tenuto in funzionamento per un periodo di almeno due ore. Terminato questo periodo, l'apparato è sottoposto ad una « verifica delle caratteristiche ». Terminata la « verifica delle caratteristiche » l'apparato deve essere esposto alla temperatura normale per un periodo di almeno tre ore prima di procedere ad altre prove.

3.6.3. Calore umido.

L'apparato viene posto spento in una camera la cui temperatura deve essere portata a + 40° C (± 3° C) e il cui tasso di umidità deve essere portato a un valore di almeno il 93 % (+ 2 %, — 3 %); il tempo per raggiungere tali condizioni è di circa 2 ore.

L'apparato è tenuto nelle suddette condizioni per un periodo di almeno 10 ore. Terminato tale periodo, l'apparato è messo in funzione e si effettua una « verifica delle caratteristiche ». Terminata la « verifica delle caratteristiche », con l'apparato ancora nella camera, si abbassa la temperatura della camera fino al valore della temperatura ambientale normale, in un tempo non superiore a 1 ora. L'apparato deve quindi essere esposto alla temperatura e alle umidità normali per un periodo di almeno 3 ore prima di procedere alla prova al freddo, al fine di permettere l'eliminazione dell'umidità.

3.6.4. Prova al freddo.

L'apparato è posto spento in una camera la cui temperatura viene abbassata al valore di — 25° C (± 3° C) e mantenuta a questo valore per un periodo di almeno 10 ore.

La temperatura viene quindi portata al valore di — 10° C (± 3° C) e mantenuta a questo valore per almeno 2 ore. Durante gli ultimi 30 minuti di prova, l'apparato è messo in funzione e si effettua una « verifica delle caratteristiche ». L'apparato è quindi esposto alla temperatura normale per un periodo di almeno 3 ore prima di procedere ad altre prove.

3.6.5. Vibrazione.

L'apparato, munito di ogni dispositivo ammortizzante per esso previsto, viene montato nella sua posizione di funzionamento normale sul tavolo vibrante.

3.6.5.1. L'apparato viene quindi sottoposto a vibrazione verticalmente entro una gamma di frequenza da 1 a 10Hz, con una ampiezza da picco a picco di 3 mm, per un periodo di 15 minuti, nelle condizioni specificate al paragrafo 3.6.5.3.

3.6.5.2. L'apparato viene quindi sottoposto a vibrazione verticalmente entro una gamma di frequenza da 5 a 35Hz, con una ampiezza da picco a picco di 0,4 mm, per un periodo di 15 minuti, nelle condizioni specificate al paragrafo 3.6.5.3.

3.6.5.3. La frequenza di vibrazione è fatta variare almeno di 1 ottava per minuto.

3.6.5.4. Durante le prove di vibrazione, l'apparato è messo in funzione e viene effettuata una « verifica delle caratteristiche ».

3.6.5.5. Questa prova può essere ripetuta con vibrazioni in ognuna delle due direzioni sul piano orizzontale, perpendicolari fra loro.

3.6.5.6. Dopo la prova di vibrazione l'apparato deve essere esaminato per individuare eventuali deterioramenti meccanici e si effettuano prove ridotte per verificare che l'apparato soddisfa alle presenti Norme.

3.7. *Periodo di riscaldamento.*

L'apparato deve soddisfare le condizioni delle presenti Norme un minuto dopo essere stato messo in funzione.

4. RICEVITORE.

4.1. *Generalità.*

4.1.1. Classi di emissione e frequenza.

Il ricevitore deve essere ad accordo fisso e deve poter ricevere emissioni di classe A2A (A2), H2A (A2H), A3E (A3), H3E (A3H) sulla frequenza 2182kHz, per mezzo di un rivelatore di inviluppo.

4.1.2. Antenna fittizia.

Per le prove di omologazione, il ricevitore deve soddisfare alle condizioni delle presenti Norme essendo collegato ad una antenna fittizia costituita da una resistenza di 10 ohms e da una capacità di 250pF. Ciò non comporta in alcuna maniera che il ricevitore debba funzionare unicamente con antenne di tali caratteristiche.

4.1.3. Segnali di prova applicati all'ingresso del ricevitore.

4.1.3.1. I generatori di segnali di prova sono collegati allo ingresso del ricevitore attraverso una rete tale che l'impedenza che si presenta all'ingresso del ricevitore sia uguale a quella dell'antenna fittizia definita al paragrafo 4.1.2.

Questa condizione deve essere soddisfatta sia che si tratti di un solo segnale di prova sia di due o più segnali applicati contemporaneamente al ricevitore.

4.1.3.2. I livelli dei segnali all'ingresso sono espressi in valori di f. e. m. ai morsetti di uscita dei generatori con associata la rete descritta al paragrafo 4.1.3.1.

4.1.4. Uscita del ricevitore.

4.1.4.1. La potenza di uscita del ricevitore viene misurata su una resistenza di valore il più possibile vicino al modulo dell'impedenza dell'altoparlante.

4.1.4.2. La potenza di uscita normale utilizzata nella presente Norma viene misurata alla frequenza di 1000Hz ed il suo valore è di 50mW.

4.1.4.3. La potenza di uscita dichiarata dal costruttore deve essere di almeno 500mW.

4.2. *Sensibilità massima utilizzabile.*

4.2.1. Definizione.

La sensibilità massima utilizzabile è il livello minimo di un segnale a frequenza radioelettrica, modulato come indicato, che produce all'uscita del ricevitore un valore prefissato del rapporto tra (segnale + rumore + distorsione) e (rumore) (in simboli: S + N + D/N) e che produce, nello stesso tempo, una potenza di uscita almeno uguale alla potenza di uscita specificata.

4.2.2. Metodo di misura.

Si utilizza un segnale di classe A2A alla frequenza di 2182kHz e modulato con la frequenza di 1000Hz e con una profondità di modulazione del 30%. Per ogni prova il livello di ingresso del segnale di prova è regolato in modo che si ottenga un valore del rapporto S + N + D/N pari a 10dB e che la potenza in uscita sia nel contempo pari a 500mW. Il livello misurato all'ingresso è la sensibilità massima utilizzabile. La prova suddetta deve essere ripetuta nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).

4.2.3. Limiti imposti.

La sensibilità massima deve essere migliore di + 20dB/uV.

4.3. *Banda passante a frequenza acustica.*

4.3.1. Definizione.

La banda passante a frequenza acustica è la banda di frequenza all'interno della quale l'attenuazione rispetto al livello massimo non supera 6dB.

4.3.2. Metodo di misura.

Si applica all'entrata del ricevitore un segnale di classe A2A e di livello pari a + 60dB/uV, modulato con la frequenza di 1000Hz e con profondità di modulazione del 30% e il ricevitore è regolato per dare la potenza di uscita normale.

Si fa poi variare la frequenza di modulazione, mantenendo costante al 30% la profondità di modulazione e si misura il livello di uscita in corrispondenza ad ogni frequenza modulante.

4.3.3. Limiti imposti.

La banda passante a frequenza acustica deve estendersi, almeno, da 350Hz a 2700Hz. L'attenuazione alla frequenza di 6kHz, rispetto alla risposta massima, deve essere almeno di 20dB.

4.4. *Prova di selettività a due segnali rispetto ad un segnale nel canale adiacente.*

4.4.1. Una prova di selettività a due segnali rispetto ad un segnale sul canale adiacente è una prova volta a valutare l'effettiva selettività, definita come l'attitudine del ricevitore a discriminare un segnale utile da segnali disturbanti (aventi frequenze generalmente al di fuori della banda passante), i cui livelli siano tali da poter dar luogo ad effetti di non linearità quando il segnale utile e quelli interferenti agiscono simultaneamente. La selettività rispetto ad un segnale nel canale adiacente è definita, per la presente specifica, come il rapporto tra i livelli all'ingresso del ricevitore dei segnali interferenti e del segnale utile quando i segnali interferenti producono una riduzione del rapporto S + N + D/N da 20dB a 14dB.

4.4.2. Metodo di misura.

Il sistema di applicazione dei due segnali di prova all'ingresso del ricevitore è quello del paragrafo 4.1.3. Il controllo automatico di guadagno è inserito. Il segnale utile è costituito da un segnale di classe A2A a frequenza 2182kHz modulato con la frequenza di 1000Hz e con profondità di modulazione del 30%.

Il ricevitore è regolato per fornire la potenza di uscita normale con un rapporto S+N+D/N di 20dB.

Si applica quindi all'ingresso del ricevitore un segnale interferente di classe A2A modulato con la frequenza di 400Hz con una profondità di modulazione del 30%. Il livello del segnale interferente viene aumentato a partire da un livello debole fino a che il rapporto S+N+D/N passi da 20dB a 14dB.

4.4.3. Limiti imposti.

Il valore della selettività rispetto a un segnale sul canale adiacente deve essere superiore ai valori indicati nella seguente tabella:

| Scarto in frequenza del segnale interferente rispetto alla portante del segnale utile | Selettività rispetto a un segnale nel canale adiacente |
|---|---|
| — 10kHz e + 10kHz | 40dB |
| — 20kHz e + 20kHz | 50dB |

4.5. *Prova di selettività a due segnali* (bloccaggio e transmodulazione).

4.5.1. Definizioni.

Il bloccaggio è una modifica (generalmente una riduzione) della potenza di uscita, o una riduzione del rapporto S+N+D/N di un ricevitore, derivante dalla presenza di un segnale interferente su una frequenza diversa da quella di sintonia.

La transmodulazione è il trasferimento, sul segnale utile, della modulazione di un segnale interferente modulato emesso su un'altra frequenza.

Il bloccaggio e la transmodulazione si producono spesso simultaneamente.

4.5.2. Metodo di misura.

Le prove sono effettuate con il controllo automatico di guadagno inserito ed applicando simultaneamente all'ingresso del ricevitore due segnali di prova. Uno dei due segnali è quello utile e l'altro è quello interferente. Il segnale utile è un segnale di classe A2A la cui frequenza portante è 2182kHz, modulata con la frequenza di 1000Hz e con profondità di modulazione del 30%.

4.5.2.1. Le prove sono effettuate con un livello del segnale utile pari a + 60dB/uV.

4.5.2.2. Per la prova di bloccaggio il ricevitore è regolato in modo tale che il segnale utile produca la potenza normale. Si applica poi un segnale interferente la cui frequenza è spostata di ± 20kHz rispetto alla frequenza del segnale utile. Il livello del segnale interferente viene aumentato fino a che si ha o una variazione di 3dB del livello di uscita del segnale utile oppure, fino a che si produce, una riduzione di 6dB del rapporto S+N+D/N, a secondo di quale effetto si manifesta per primo. Il livello del segnale interferente che dà luogo alla condizione richiesta rappresenta il livello di bloccaggio.

4.5.2.3. Per la prova di transmodulazione, il ricevitore è regolato in modo tale che il segnale utile dia all'uscita la potenza normale. Si elimina quindi la modulazione del segnale utile, e si applica un segnale interferente di classe A2A, la cui frequenza è spostata di ±20kHz rispetto a quella del segnale utile, con frequenza modulante di 400Hz e profondità di modulazione del 30%.

Il livello d'ingresso del segnale interferente viene aumentato fino a che la potenza totale del segnale interferente all'uscita di ricevitore, dovuta a transmodulazione, sia inferiore di 30dB rispetto a quella del segnale utile. Il livello di transmodulazione è dato dal livello del segnale interferente che produce la condizione suddetta.

4.5.3. Limiti imposti.

4.5.3.1. Bloccaggio.

Con un livello del segnale utile pari a + 60dB/uV, il livello del segnale interferente non deve essere inferiore a + 100dB/uV.

4.5.3.2. Per la transmodulazione il livello del segnale interferente non deve essere inferiore a + 90dB/uV.

4.6. *Intermodulazione.*

4.6.1. Definizione.

L'intermodulazione è un processo per il quale si producono dei segnali a seguito dell'applicazione simultanea di due o più segnali (generalmente interferenti) all'ingresso di un circuito non lineare.

4.6.2. Metodo di misura.

Con il controllo automatico di guadagno inserito, si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di classe A2A a frequenza 2182kHz, modulato con frequenza di 1000Hz e profondità di modulazione del 30%, di livello pari a + 30dB/uV, e si regola il comando di guadagno alle frequenze acustiche in modo da ottenere in uscita la potenza normale.

Il comando di guadagno alle frequenze acustiche non deve essere ritoccato durante lo svolgimento di questa prova. Il segnale utile viene quindi soppresso e si applicano simultaneamente all'ingresso del ricevitore due segnali interferenti. Il segnale, fra i due interferenti, di frequenza più vicina a quella del segnale utile, non è modulato; l'altro è un segnale di classe A2A modulato con frequenza di 1000Hz e profondità di modulazione del 30%.

Le frequenze dei due segnali non devono differire meno di 30kHz dalla frequenza del segnale utile (le frequenze all'ingresso del ricevitore che possono dar luogo a prodotti di intermodulazione nocivi sono riportate nella Raccomandazione 332-4; paragrafo 6.4. del CCIR). Si deve avere cura, al momento della scelta delle frequenze utilizzate per questa misura, di evitare quelle frequenze sulle quali si producono delle risposte spurie. I livelli di ingresso dei due segnali che si combinano devono restare uguali e devono essere regolati in modo tale che la potenza di uscita del ricevitore dovuta alla combinazione dei due segnali sia uguale alla potenza di uscita normale.

4.6.3. Limiti imposti.

Il livello di ciascuno dei due segnali che si combinano per dare la potenza di uscita normale non deve essere inferiore a + 80dB/uV.

4.7. *Selettività* (risposte spurie).

4.7.1. Definizione.

Il rapporto di protezione contro le risposte parassite è il rapporto fra il livello di ingresso del segnale interferente, sulla frequenza della risposta spuria, ed il livello del segnale utile, allorchè i segnali utile e interferente producono, ciascuno separatamente, lo stesso rapporto S + N + D/N all'uscita del ricevitore.

4.7.2. Metodo di misura.

Si applica all'entrata del ricevitore un segnale di classe A2A di frequenza 2182kHz modulato con frequenza di 1000Hz con profondità del 30% il cui livello sia tale da ottenere un rapporto S+N+D/N pari a 10dB.
Si fa quindi variare la frequenza portante del segnale di ingresso al fine di cercare le risposte spurie.
Ogni volta che si individua una risposta spuria, si regola la frequenza portante del segnale di ingresso al fine di ottenere all'uscita la potenza massima. Il livello all'ingresso viene allora regolato per produrre all'uscita un rapporto S+N+D/N di 10dB. Il rapporto fra il livello di ingresso di ciascuna risposta spuria e il livello di ingresso del segnale utile viene quindi determinato.

4.7.3. Limiti imposti.

Il rapporto di protezione su tutte le frequenze spurie deve essere di almeno 60dB.

4.8. *Distorsione armonica.*

4.8.1. Definizione.

La distorsione armonica all'uscita del ricevitore è definita come il rapporto espresso in percentuale fra la tensione efficace totale di tutte le componenti armoniche della frequenza acustica di modulazione e la tensione efficace totale del segnale fornito dal ricevitore.

4.8.2. Metodo di misura.

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di classe A2A di frequenza pari a 2182kHz modulato con frequenza di 1000Hz e profondità di modulazione del 30%, il cui livello è portato prima a + 40dB e poi a + 80dB/uV.
Il comando di guadagno alle frequenze acustiche è regolato per ottenere la potenza nominale. Per ogni valore del livello di ingresso la profondità di modulazione è portata dal 30% all'80%, mentre la potenza di uscita viene mantenuta al suo valore nominale mediante il comando di guadagno alle frequenze acustiche.

4.8.3. Limiti imposti.

Alla profondità di modulazione del 30% la distorsione armonica non deve superare il 15%.

4.9. *Irradiazioni spurie per conduzione.*

4.9.1. Le emissioni spurie per conduzione sono emissioni a frequenza qualsiasi, fornite all'antenna o all'antenna fittizia.

4.9.2. Metodo di misura.

Le emissioni spurie per conduzione si misurano ai morsetti della resistenza dell'antenna fittizia definita al paragrafo 4.1.2.
Ogni emissione spuria viene misurata per mezzo di uno strumento di misura accordabile a frequenza radioelettrica o a mezzo di un analizzatore di spettro.

4.9.3. Limiti imposti.

La potenza di tutte le componenti discrete misurata sull'antenna fittizia non deve superare il valore di 1 nanowatt ($1 \times 10^{-9}$ watt).

4.10. *Controllo automatico di guadagno.*

L'apparato deve essere fornito di un efficace controllo automatico di guadagno.

4.10.1. Metodi di misura.

4.10.1.1. Per effettuare la prova del controllo automatico di guadagno con livello basso, si applica all'ingresso un segnale di classe A2A, di frequenza 2182kHz, modulato con frequenza di 1000Hz e profondità del 30%. Il livello di ingresso viene regolato per avere in uscita un rapporto S + N + D/N di 10 dB. Il comando per la regolazione della potenza acustica è aggiustato per ottenere la potenza di uscita normale. Il livello di ingresso viene quindi aumentato di 20dB e si misura il rapporto S + N + D/N.

4.10.1.2. Per effettuare la prova del controllo automatico di guadagno con livello elevato, si applica all'ingresso un segnale di classe A2A, di frequenza 2182kHz, modulato con frequenza di 1000Hz e profondità del 30%. Il livello di ingresso è regolato per ottenere un rapporto S + N + D/N di 10 dB. Il comando per la regolazione della potenza acustica è aggiustato per ottenere un livello di uscita 10dB al di sotto della potenza normale. Si aumenta quindi il livello di ingresso di 70dB e si misura la variazione della potenza di uscita.

4.10.2. Limiti imposti.

4.10.2.1. Nelle condizioni precisate al paragrafo 4.10.1.1. il rapporto S + N + D/N non deve essere inferiore a 25dB.

4.10.2.2. Nelle condizioni specificate al paragrafo 4.10.1.2. non si deve verificare un aumento nella potenza di uscita superiore a 10dB.

4.11. *Comando di guadagno alle frequenze acustiche.*

4.11.1. Il ricevitore deve essere fornito di un comando manuale che permetta di variare la potenza acustica di uscita fra un valore massimo e un valore basso ma udibile.

4.11.2. Deve essere possibile aggiustare il valore inferiore della potenza di uscita, per mezzo di un comando di preregolazione non accessibile all'operatore. La potenza di uscita non deve essere inferiore a 1mW quando si applica in ingresso un segnale di livello pari alla sensibilità utilizzabile misurata conformemente a quanto indicato al paragrafo 4.2.; ciò deve verificarsi quali che siano le posizioni scelte per il comando manuale di guadagno e per il comando di preregolazione.

4.11.3. La preregolazione deve permettere di ottenere una variazione della potenza di uscita di almeno 12dB, quando il comando manuale di guadagno si trova nella sua posizione di minimo.

4.12. *Protezione dei circuiti del ricevitore.*

4.12.1. Devono essere presi provvedimenti per proteggere il ricevitore e impedire che vi sia potenza di uscita quando il trasmettitore radiotelefonico di bordo emette sulla frequenza 2182kHz.

4.12.2. Il ricevitore non deve subire danneggiamenti a seguito dell'applicazione nelle condizioni specificate al paragrafo 4.1.3., di un segnale a frequenza radioelettrica di valore efficace 30 volts, in tutto il campo di frequenza da 100kHz a 28MHz e per una durata di 15 minuti. Quando viene tolto il segnale di prova, il ricevitore deve poter funzionare senza che sia necessario alcun ritocco.

4.12.3. Il ricevitore deve anche avere protezioni contro i danneggiamenti che possono derivare da tensioni di origine elettrostatica che si verifichino all'ingresso.

5. DISPOSITIVO DI FILTRAGGIO.

5.1. *Risposta del filtro a 1300Hz e 2200Hz.*

Si è previsto che l'apparato abbia una risposta selettiva alle frequenze del segnale d'allarme 1300Hz e 2200Hz, esso deve, in tal caso, soddisfare alle specifiche del paragrafo 5.3. Ciò deve risultare da una indicazione posta sull'apparato, che deve poter essere riportato facilmente e rapidamente nelle condizioni in cui la risposta è normale, secondo la definizione del paragrafo 4.3.

5.2. *Metodo di misura.*

Con il dispositivo di filtraggio non operante, si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di classe A2A, di frequenza 2182kHz, modulato con frequenza di 1000Hz e profondità di modulazione del 30%, di livello 60dB/uV; la potenza di uscita del ricevitore è regolata al suo valore normale. Si porta poi l'apparato nella posizione « filtrato » e, mantenendo costante al 30% la profondità di modulazione, si misura il livello di uscita in corrispondenza di ogni frequenza modulante. Le misure devono essere ripetute nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).

5.3. *Limiti imposti.*

Con l'apparato nella posizione « filtrato », i livelli che si ottengono in corrispondenza alle risposte più elevate non devono differire di più di 6dB dalla potenza di uscita normale e inoltre tali livelli non devono differire fra di loro di più di 3dB.

Le curve di risposta di ogni sezione del filtro devono stare all'interno dei limiti di cui alla fig. 1.

6. DISPOSITIVO DI SILENZIAMENTO.

6.1. *Generalità.*

L'apparato può essere fornito di un dispositivo di silenziamento con lo scopo di mettere fuori servizio l'altoparlante a meno che non si riceva uno dei segnali qui sotto definiti:

*a*) segnale d'allarme radiotelefonico (vedi paragrafo 6.2.1.1.);

*b*) segnale che precede un avviso urgente ai naviganti (vedi paragrafo 6.2.1.2.);

*c*) a titolo aggiuntivo il dispositivo di silenziamento può ugualmente rispondere ai segnali di emergenza per la radiolocalizzazione definiti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni (N. 1576B), a condizoine che il segnale sia costituito da intervalli di modulazione e intervalli di assenza di modulazione, ciascuno con durata nominali pari a 1 secondo (vedi paragrafo 6.2.1.3.).

Nel caso di ricezione di segnali del tipo *a*) e *b*) e, quando il dispositivo lo prevede, nel caso di ricezione di segnali del tipo esposto in *c*), il dispositivo di silenziamento deve disattivarsi automaticamente e il ricevitore deve funzionare utilizzando tutta la banda passante a frequenza acustica, fino a quando il funzionamento del dispositivo stesso non venga ripristinato da un intervento manuale.

Se l'apparato è provvisto di questo dispositivo, deve essere possibile porlo in servizio o ristabilirne il funzionamento normale con rapidità e facilità per mezzo di un comando a disposizione dell'operatore. Inoltre deve essere possibile, mediante un comando manuale, di rimettere in servizio il dispositivo di silenziamento dopo che è stato disattivato.

6.2. *Funzionamento del dispositivo di silenziamento.*

6.2.1. Metodo di misura.

Con il dispositivo di silenziamento disattivato, si applica all'entrata del ricevitore un segnale di classe A2A, con livello pari alla sensibilità misurata, di frequenza portante 2182kHz, modulato con frequenza di 1000Hz e profondità di modulazione del 30 %. Il comando di guadagno a frequenza acustica viene regolato per ottenere la potenza di uscita normale, dopo di che si procede alla prova qui appresso descritta, mettendo in servizio il dispositivo di silenziamento.

6.2.1.1. Risposta al segnale d'allarme radiotelefonico.

All'ingresso del ricevitore si applica un segnale di classe A2A modulato mediante il segnale d'allarme radiotelefonico, con profondità di modulazione del 70 %. Il suo livello viene scelto inferiore al livello necessario per l'eliminazione del dispositivo di silenziamento. Si aumenta, quindi, il livello del segnale di ingresso e si misura la potenza di uscita, fino a quando il valore della potenza suddetta raggiunga un valore che sia almeno pari a — 6dB rispetto alla potenza normale. Si prenda nota del livello del segnale di ingresso con il quale si ottiene tale risultato.

La prova viene ripetuta per tutte le combinazioni dei valori estremi che si possono avere per il segnale d'allarme radiotelefonico in base alle tolleranze per esso ammesse e che sono qui sotto riportate:

frequenza: 1300Hz ± 20Hz; 2200 ± 53Hz;

durata di ciascuno dei due toni: 250ms ± 50ms;

spaziatura fra i toni: da 0 a 50 ms.

6.2.1.2. Risposta al segnale di avviso ai naviganti.

All'ingresso del ricevitore si applica un segnale di classe A2A, di frequenza portante 2182kHz, modulato mediante un segnale di avviso ai naviganti, con profondità di modulazione del 70 %. Il suo livello viene scelto inferiore al livello necessario per l'eliminazione del dispositivo di silenziamento. Si aumenta quindi il livello del segnale di ingresso e si misura la potenza di uscita, fino a quando il valore della potenza suddetta raggiunga un valore che sia almeno pari a — 6dB rispetto alla potenza normale. Si prende nota del livello del segnale di ingresso con il quale si ottiene tale risultato.

La prova viene ripetuta per tutte le combinazioni che si ottengono utilizzando i valori limite qui appresso indicati:

frequenza di modulazione: 2200Hz ± 35Hz;

intervallo di tempo di applicazione della modulazione: 250ms ± 50ms;

intervallo di tempo di assenza di modulazione: 250ms ± 50ms.

6.2.1.3. Risposta al segnale di emergenza a frequenza di 1300Hz per la radiolocalizzazione.

All'ingresso del ricevitore si applica un segnale di classe A2A, di frequenza portante 2182kHz, modulato con frequenza di 1300Hz e profondità di modulazione del 30 % secondo la seguente sequenza: si applica questo segnale modulato all'ingresso del ricevitore per un tempo di un secondo cui segue un secondo di assenza di modulazione. Il suo livello viene scelto inferiore al livello necessario per l'eliminazione del dispositivo di silenziamento. Si aumenta quindi il livello del segnale di ingresso e si misura la potenza di uscita, fino a quando il valore della potenza suddetta raggiunga un valore che sia almeno pari a — 6dB rispetto alla potenza normale. Si prende nota del livello del segnale di ingresso con il quale si ottiene tale risultato.

La prova viene ripetuta per tutte le combinazioni che si ottengono utilizzando i valori limite qui appresso indicati:

frequenza di modulazione: 1300Hz ± 20Hz;

intervallo di tempo di applicazione della modulazione: 1,0s - 1,2s;

intervallo di tempo di assenza di modulazione: 1s - 1,2s.

Si scarteranno le combinazioni per le quali il rapporto fra il tempo di applicazione della modulazione e il tempo di assenza di modulazione è inferiore a 1 : 1.

6.2.2. Limiti imposti.

Il dispositivo di silenziamento deve essere eliminato in un tempo non inferiore a 4 secondi e non superiore a 6 secondi per livelli di ingresso uguali e maggiori del livello di sensibilità misurato. Per quanto riguarda il segnale di allarme e il segnale di avviso ai naviganti, tali limiti devono essere rispettati per una durata dei toni di 250 msec.

6.3. *Protezioni contro i segnali interferenti.*

6.3.1. Metodo di misura.

Il ricevitore viene regolato così come indicato al paragrafo 6.2.1., dopo di che, con il dispositivo di silenziamento inserito, si procede alla prova descritta qui di seguito.

6.3.1.1. Segnale di chiamata selettiva sulla frequenza 2170,5 kHz.

All'ingresso del ricevitore si applica, per un periodo di almeno 10 secondi, un segnale di classe A2A, con frequenza portante di 2170,5kHz, modulato con profondità del 70 % e avente un livello pari a 70dB rispetto al livello di sensibilità misurato. La modulazione è costituita dall'applicazione alternata di due segnali acustici di frequenza 1275Hz e 2110Hz, ognuno dei quali è applicato per un tempo di 100ms. Si misura la potenza di uscita. Si ripete quindi la misura utilizzando per i due segnali acustici le frequenze 1358Hz e 2110Hz.

6.3.1.2. Modulazione mediante la parola.

All'ingresso del ricevitore si applica, per un periodo di 5 minuti, un segnale a frequenza 2182kHz, modulato mediante parola e avente un livello pari a 70dB rispetto al livello della sensibilità misurato. Si misura la potenza di uscita.

6.3.2. Limiti imposti.

La potenza di uscita dovuta alla modulazione non deve superare il livello di — 30dB rispetto alla potenza di uscita normale.

6.4. *Funzionamento durante i periodi di silenzio radiotelefonico.*

Allorché è presente il dispositivo di cui al paragrafo 1 (d), l'apparato deve essere posto nelle condizioni nelle quali esso riceve il livello normale con la banda passante a frequenza acustica totale, durante i periodi di silenzio radiotelefonico, e questa operazione deve essere comandata da un orologio o da parte di qualunque altro mezzo approvato. Questo dispositivo deve poter essere eliminato in qualunque momento.

6.5. *Provvedimenti da adottare per le prove.*

Deve esistere la possibilità di effettuare prove regolari del dispositivo di silenziamento, per mezzo di un generatore di segnale di allarme a due toni. Questo dispositivo può essere separato.

7. PROVE PRATICHE DI FUNZIONAMENTO.

Deve essere verificato che l'apparato funzioni soddisfacentemente, effettuando prove pratiche in condizioni che siano equivalenti a quelle che corrispondono al servizio cui l'apparato è destinato.

Fig. 1 Curva di risposta del filtro

(3462)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1982.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 263207/66-AU-5 in data 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 217, emanato in forza della disposizione legislativa sopramenzionata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 263693/66-AU-5 del 30 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 52;

Visto in particolare l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 16 dicembre 1981, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 1815/66-AU-5 in data 3 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 289, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, comma secondo, del ripetuto decreto 16 dicembre 1981, ad accertare in nominali lire 3.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro, emessi con il decreto ministeriale n. 263207 del 16 dicembre 1981 fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 263693 del 30 dicembre 1981, entrambi meglio specificati nelle premesse, e sottoscritti per il medesimo importo di lire 3.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1982 - rimborsabili il 1° gennaio 1984 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle Aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti, e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di

L. 1.050.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali a L. 525.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 525.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1982
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 399

(3523)

## MINISTRO DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219.

DECRETO 26 maggio 1982.

**Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.**

IL MINISTRO
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1982, con il quale è stato affidato al Ministro Vincenzo Scotti l'esercizio dei poteri straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto urgente e improcrastinabile operare per il più sollecito insediamento delle nuove iniziative industriali di cui all'art. 32 della citata legge;

Considerato che la legge 29 aprile 1982, n. 187, al fine di privilegiare l'insediamento delle imprese minori, ha stabilito in 24 miliardi di lire il contributo massimo concedibile per ogni iniziativa;

Considerata la necessità di definire le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi;

Ritenuto che tale procedura debba ispirarsi a criteri di snellezza, funzionalità e certezza;

Dispone:

1.1. Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, nelle aree individuate dalle regioni Basilicata e Campania, per le quali sia presentata entro il 31 dicembre 1982 domanda valida e ammissibile, possono essere ammesse a contributi pari al 75 % della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40 % degli investimenti fissi ammessi a contributo.

1.2. Il contributo concedibile non può superare in ogni caso l'importo massimo di 24 miliardi di lire.

1.3. Le iniziative di cui sopra, anche se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti non abbiano collegamenti impiantistici, non siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, non identiche, siano autonomamente collocabili sul mercato.

I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.

2.1. E' considerata spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, e può quindi essere oggetto di contributo, quella relativa a:

*a*) l'acquisizione del suolo;

*b*) la costruzione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misure adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività dello stabilimento;

*c*) la costruzione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;

*d*) la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed all'ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);

*e*) la realizzazione di eventuali impianti anti-inquinamento prescritti per il ciclo produttivo;

*f*) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni;

2.2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; sono altresì escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui ai paragrafi *c*) e *d*), che eccedono il quarto della spesa di cui al paragrafo *b*).

2.3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al paragrafo *f*), dovrà essere pari almeno al 50 % del totale delle spese di cui ai paragrafi *b*), *c*) e *d*).

2.4. La spesa di cui al paragrafo *a*) potrà essere ammessa al contributo nel limite del 5 % del costo totale dello stabilimento.

2.5. Eventuali deroghe a tali limiti e rapporti possono essere consentite, con motivata ordinanza, dal Ministro, per particolari settori o tipi di iniziative.

3.1. Il contributo è concesso dal Ministro, previa istruttoria tecnico-economico-finanziaria svolta da uno degli istituti di credito di cui al punto 4.

3.2. Il Ministro provvede contestualmente all'assegnazione provvisoria del suolo su cui realizzare l'iniziativa.

4.1. Il servizio per l'istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario è espletato dagli istituti di credito industriale a medio termine, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministro.

4.2. Il rimborso dei costi sostenuti dall'istituto è regolato da convenzione; resta escluso ogni onere a carico dell'impresa.

5.1. La domanda di contributo e la richiesta di assegnazione del suolo devono essere presentate al Ministro contestualmente.

5.2. La richiesta di assegnazione del suolo deve indicare la superficie occorrente, le principali caratteristiche dell'area, almeno due localizzazioni preferenziali, con la esplicitazione delle ragioni tecnico-economiche che giustificano le scelte operate.

5.3. La domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito formulario (allegato *A*) e presentata al Ministro; una copia deve invece essere trasmessa all'istituto convenzionato prescelto.

5.4. La documentazione occorrente per l'istruttoria (allegato *B*) deve essere inviata, in doppia copia, unicamente all'istituto.

5.5. La domanda di contributo prende data dal giorno di presentazione, salvo il caso di invalidità o inammissibilità.

5.6. Sono inammissibili le domande di contributo:

*a*) per interventi in settori o comparti industriali per i quali, a norma dell'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sospesa la ammissibilità ai benefici dei contributi in conto capitale o in conto interessi;

*b*) per interventi che si intende localizzare fuori delle aree di nuova industrializzazione individuate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o, nei casi di comprovate esigenze tecnico-funzionali, comunque fuori del territorio dei comuni disastrati dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.

5.8. Sono invalide le domande di contributo:

*a*) prive della completa documentazione di cui allo elenco (allegato *B*) alla presente ordinanza; a seguito della comunicazione dell'istituto di credito, il richiedente può integrare la documentazione, ma, in tal caso, la domanda prende data dal momento del completamento della documentazione menzionata all'allegato *B*;

*b*) prive di alcuno degli elementi formali di cui all'allegato *A*.

5.9. Sarà in facoltà dell'istituto di richiedere, anche dopo la data di cui al punto 5.5., altra documentazione che riterra eventualmente necessaria per una completa valutazione dell'iniziativa e dell'attività già svolta dall'operatore e dei risultati conseguiti.

5.10. La mancata risposta dell'impresa a tale richiesta non esime l'istituto dal compiere l'istruttoria sulla base dei dati acquisiti.

6.1. Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro sulla base della spesa prevista, e ritenuta funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'iniziativa, osservando le limitazioni ed i rapporti di cui al precedente paragrafo 2; il contributo è arrotondato al milione, per difetto se la frazione è inferiore a L. 500.000 e per eccesso se superiore.

6.2. Il contributo non è cedibile nè pignorabile e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa, salva espressa deroga concessa dal Ministro a fronte di prefinanziamenti finalizzati.

6.3. Con il provvedimento di cui al punto 6.1., il Ministro fissa i termini entro i quali l'investimento dovrà essere iniziato e completato, approva il programma ed i tempi e assegna l'area per l'intervento.

6.4. Il contributo non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella inizialmente prevista, ove invece risulti inferiore, il contributo viene ridotto al 75 % della spesa ammissibile effettuata.

7.1. L'erogazione del contributo, a seguito di sottoscrizione del relativo disciplinare ed emanazione del provvedimento concessorio, è affettuata con le seguenti modalità.

7.2. All'ottenimento della concessione edilizia e previa congrua fidejussione bancaria od assicurativa, di primario istituto, una somma di importo sino al 45% dell'investimento ammesso a contributo.

7.3. Ad avvenuto collaudo finale dell'intero impianto e della ammannitura delle scorte previste, il residuo contributo.

7.4. La sospensione dei lavori, il ritardo nell'attuazione del programma degli stessi ancorchè determinati da forza maggiore, da fatto del terzo, o da vicende comunque non ascrivibili a volontà o comportamenti dell'operatore, determina *ipso jure* una obbligazione per interessi compensativi, in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di cinque punti, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo, sulla differenza tra il 75 % del valore delle opere eseguite e collaudate e l'importo del contributo riveuto; detta differenza deve essere restituita immediatamente.

7.5. Nell'ipotesi di cui al punto che precede, l'obbligazione per interessi sino all'effettiva restituzione del capitale e la restituzione medesima sono garantite dalla fidejussione.

7.6. Ove ricorra il caso di cui ai punti precedenti, il Ministro ne da comunicazione all'istituto fidejubente, inviando copie dell'ultimo certificato di collaudo e dei mandati per contributi già erogati. Ogni ritardo nel pagamento delle somme di cui ai punti che precedono, genera obbligazione di interessi composti al medesimo tasso.

7.7. Il disciplinare di erogazione del contributo regolerà la effettuazione di collaudi parziali al fine dello svincolo graduale della fidejussione e di ulteriori anticipazioni sul contributo.

7.8. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera, provvede il Ministro all'atto della concessione del contributo. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'imprenditore.

8.1. L'eventuale acquisto dell'area, assegnata dal Ministro, direttamente ad opere dell'imprenditore, viene calcolato come investimento effettuato in misura pari all'indennità di esproprio, maggiorata a norma del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con ulteriore maggiorazione del 10 %.

9.1. Il costo dell'area espropriata dal Ministro ed assegnata all'operatore, viene detratto proporzionalmente su ciascuna erogazione del contributo.

10.1. La concessione edilizia per la realizzazione delle opere che ne sono soggette, si intende rilasciata se, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, non è motivatamente negata.

10.2. Il comune competente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione o chiarimenti, accordando a tal fine un termine di quindici giorni; in tal caso il termine di cui al punto che precede è prorogato di venti giorni.

10.3. Per gli insediamenti da realizzare, per particolari necessità tecnico-funzionali, fuori dalle aree di industrializzazione di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ma comunque nel territorio dei comuni disastrati, il termine di cui al punto 10.1. è elevato a sessanta giorni.

10.4. Le procedure di espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, seguono le disposizioni del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le indennità dovute ai privati sono maggiorate del 70 % rispetto a quelle determinate ai sensi della legge 29 luglio 1978, n. 385.

10.5. Sulle indennità spettanti, i privati espropriando potranno richiedere la erogazione di un anticipo pari all'80% previa produzione di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva in ordine alla proprietà e libertà del fondo.

Roma, addì 26 maggio 1982

*Il Ministro*: SCOTTI

**(3550)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 30 aprile 1982, n. **458.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Pasubio n. 1, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 167802, foglio 311, mappale 16 *sub* 55, del valore attribuito con perizia di parte di L. 25.000.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 37.800.000, disposto dal sig. Praderio Giuseppe a favore dell'istituto don Gnocchi « mutilatini », che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 24 novembre 1979, con testamento olografo e codicilli vari del 30 gennaio 1979, pubblicato in data 15 ottobre 1979, n. 175410 di repertorio e n. 11555 di raccolta, a rogito dott. Pietro Villa, notaio in Milano, registrato a Milano il 19 ottobre 1979, al n. 26033.

Visto: *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1982
*Registro n.* 6 *Presidenza, foglio n.* 369

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

*Pubblicati nel n.* L 195 *del* 5 *luglio* 1982

**(183/C)**

Regolamento (CEE) n. 1767/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1768/82 della commissione, del 1° luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il titolo di importazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69.

Regolamento (CEE) n. 1769/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

*Pubblicati nel n.* L 196 *del* 5 *luglio* 1982

**(184/C)**

Regolamento (CEE) n. 1770/82 della commissione, del 2 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1771/82 della commissione, del 2 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n.* L 200 *del* 7 *luglio* 1982

**(185/C)**

Regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1774/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1775/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1776/82 della commissione, del 1° luglio 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia di fazzoletti (categorie 19 e 89) originari della Malaysia.

Regolamento (CEE) n. 1777/82 della commissione, del 1° luglio 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito e in Irlanda di taluni prodotti tessili (categorie 13 e 26) originari di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 1778/82 della commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1779/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1780/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Grecia e l'Irlanda.

Regolamento (CEE) n. 1781/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1782/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1783/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1784/82 della commissione, del 5 luglio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

*Pubblicati nel n.* L 197 *del* 6 *luglio* 1982

**(186/C)**

Regolamento (CEE) n. 1785/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1786/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1787/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1788/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1630/82 relativo alla fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo dell'aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1789/82 della commissione, del 6 luglio 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1235/82 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1790/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1791/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1792/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1793/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1794/82 della commissione, del 6 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1561/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1795/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1796/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1797/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

*Pubblicati nel n.* L 199 *del* 7 *luglio* 1982

**(187/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Ordinanza del direttore generale dell'emigrazione 9 luglio 1982. Fissazione della data certa della cessazione dell'attività di vettore di emigranti della «Costa armatori di navigazione S.p.a.».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Vista l'allegata istanza in data 23 marzo 1982 della «Costa armatori, Società per azioni di navigazione» tendente ad ottenere la restituzione della cauzione di L. 15.000.000 (quindicimilioni) prestata quale vettore d'emigranti mediante fidejussioni n. 16932/F in data 1° gennaio 1968 della Banca nazionale del lavoro di Genova, n. 284 in data 23 aprile 1968 del Banco di Napoli sede di Genova, n. 309 in data 27 maggio 1970 del Banco di Napoli sede di Genova.

La suddetta cauzione è stata prestata dalla società stessa ai sensi dell'art. 18 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione (regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 - Legge 17 aprile 1925, n. 473) a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti ad essa ed ai suoi rappresentanti quale vettore d'emigranti;

Visto l'art. 53 del regolamento della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Sentiti gli ispettorati di frontiera di Genova, Trieste, Napoli, Messina, Palermo e Brindisi;

Visto l'art. 6, comma primo, della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

Fissa la data certa della cessazione dell'attività di vettore di emigranti da parte della «Costa armatori di navigazione S.p.a.» nel giorno 31 dicembre 1979, come risulta dalla comunicazione n. 443 in data 15 aprile 1982 dell'ispettorato di frontiera di Genova;

Diffida formalmente chiunque possa avervi interesse che, spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione succitati per l'acquisto al diritto alla restituzione della

cauzione, questa sarà liberamente restituita al vettore senza alcuna responsabilità del direttore generale e del Ministro degli affari esteri, eccettuato il caso di giudizi pendenti dei quali venga in tempo dato loro avviso dagli stessi interessati.

Dispone per la pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché agli albi delle capitanerie e degli ispettorati di frontiera per l'emigrazione di Genova, Napoli, Trieste, Messina, Palermo e Brindisi ai sensi del quinto comma del ripetuto art. 53 del regolamento.

Roma, addì 9 luglio 1982

*Il direttore generale*: TRAXLER

---

*On. Ministero degli affari esteri D.G.E.A.S. - Ufficio VI* - Palazzo della Farnesina - ROMA

e.p.c.:

*Spettabile ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero* - Ponte dei Mille - GENOVA

La sottoscritta società Costa armatori S.p.a., con sede in Genova, via G. D'Annunzio, 2, fa riferimento alla istanza in data 23 maggio 1979 con la quale restituiva la patente di vettore emigranti relativamente alle proprie navi Eugenio « C » - Federico « C » e Enrico « C » per cessazione del servizio di emigrazione, richiedendo con la stessa istanza la restituzione delle cauzioni ai sensi di legge, per far presente che, a tutt'oggi, nulla è pervenuto in esito a tale istanza.

Fa presente che gli ultimi viaggi in servizio di emigrazione furono effettuati:

sulla linea Venezuela con la T/n Federico « C » e completato il 29 novembre 1979;

sulla linea Sud America con la T/n Eugenio « C » e completato il 20 dicembre 1979.

Per miglior esattezza precisa che le cauzioni, di cui viene sollecitata la restituzione, sono le seguenti (alleghiamo relativa fotocopia): Banco di Napoli, filiale di Genova: fidejussione n. 284 data emissione 23 aprile 1968, L. 5.000.000 M/n Andrea « C »; Banco di Napoli, filiale di Genova: fidejussione n. 309 data emissione 26 maggio 1970, L. 5.000.000 T/n Flavia « C »; Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, fidejussione n. 16932/F, data emissione 1° gennaio 1968, L. 5.000.000, T/n Enrico « C », T/n Eugenio « C » e T/n Federico « C ».

Pertanto ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 53 del regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, nonché dell'art. 18 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 chiede che le cauzioni sopra indicate vengano restituite alla scrivente.

Genova, addì 23 marzo 1982

*Costa armatori S.p.a.*: Giovanni Costa

(3498)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 16, in data 10 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di citomorfologia normale e patologica - Chieti;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di citomorfologia normale e patologica - Chieti;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di tecnologia della pesca e del pescato - Mazara del Vallo Trapani);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7, 00100 Roma.

(3556)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Concorso, per titoli e colloquio, a trentacinque posti di segretario generale di seconda classe

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 31 marzo 1982, n. 128, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto concorso, per titoli e colloquio, per la nomina a trentacinque posti di segretario comunale generale di 2ª classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

*Agrigento*:
Palma di Montechiaro

*Ascoli Piceno*:
Grottammare
S. Elpidio a Mare

*Belluno*:
Feltre

*Bergamo*:
Calolziocorte

*Caserta*:
Mondragone

*Catanzaro*:
Petilia Policastro

*Cosenza*:
Rende

*Cuneo*:
Fossano
Savigliano

*Enna*:
Nicosia

*Ferrara*:
Argenta
Portomaggiore

*Firenze*:
Castelfiorentino
Fucecchio

*Foggia*:
S. Ferdinando di Puglia

*Isernia*:
Agnone

*Latina*:
Cisterna di Latina

*Livorno*:
Rosignano Marittimo

*Macerata*:
Camerino

*Matera*:
Bernalda

*Milano*:
Arcore
Settimo Milanese

*Modena*:
Finale Emilia

*Novara*:
Oleggio

*Perugia*:
Gualdo Tadino

*Potenza*:
Rionero in Vulture

*Ragusa*:
Pozzallo

*Ravenna*:
Alfonsine

*Reggio Calabria*:
Bagnara Calabra

*Salerno*:
Capaccio

*Taranto*:
Laterza

*Treviso*:
Valdobbiadene

*Udine*:
Gemona del Friuli

*Venezia*:
Spinea

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i segretari capo i quali alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione stato giuridico S.C.P., entro e non oltre il 20 settembre 1982 apposita domanda corredata del talloncino di ricevuta del vaglia postale di L. 5.000 (cinquemila), quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati sono esenti da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero.

Si considerano presentate in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

I candidati dovranno accludere alla domanda i titoli che intendono produrre nel proprio interesse (diploma di laurea con relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi, ecc.) nonché le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli prodotti in un elenco in carta libera in duplice esemplare.

I candidati dovranno produrre, inoltre, copia del foglio matricolare aggiornato a data corrente, rilasciato dalle prefetture presso il cui ruolo provinciale sono iscritti.

Le domande e i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal precedente articolo non saranno presi in considerazione.

I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso a settantatre posti di segretario generale di 2ª classe indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1980 e

che abbiano allegato alla stessa pubblicazioni e titoli, dovranno unire alla domanda di partecipazione al presente concorso soltanto un elenco in carta libera in duplice esemplare delle pubblicazioni e dei titoli già presentati.

Resta fermo, in ogni caso, l'onere di produrre la copia del foglio matricolare sopra specificato.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa amministrazione.

Art. 5.

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente gli enti locali;

3) finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali;

4) scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione;

5) diritto penale libro 1; libro 2, titoli II e VII.

Art. 6.

Per la disciplina del procedimento e delle prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'art. 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

La data dell'esame colloquio sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere l'esame colloquio, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 7.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco, sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

L'esame colloquio non s'intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 7/10.

Art. 8.

I candidati che sosterranno l'esame colloquio con esito positivo dovranno indicare, con apposita istanza, le singole sedi a concorso alle quali, in stretto ordine di preferenza, chiedano di essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire a questo Ministero entro dieci giorni dalla data in cui i candidati avranno sostenuto l'esame colloquio.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze che non indicheranno esplicitamente le sedi a concorso e di quelle che non perverranno a questo Ministero nel termine sopraindicato.

Art. 9.

I candidati che conseguiranno una votazione di almeno 7/10 saranno collocati nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nell'esame colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La validità della graduatoria cessa con il decorso del termine di sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 10.

I vincitori saranno ammessi ad un corso di aggiornamento professionale, della durata di tre mesi, organizzato dal Ministero dell'interno a Roma.

Al termine del corso i candidati sosterranno una prova di carattere teorico-pratico conseguendo una attestazione di profitto e verranno quindi destinati alle sedi messe a concorso nell'ordine della graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse con le modalità precisate nell'art. 8.

La mancata assunzione in servizio nella sede assegnata entro il termine prefissato comporterà rinuncia alla promozione.

Art. 11.

Non si applicano per il presente concorso i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 14 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(3537)

## Concorso, per titoli, a duecento borse di studio per la frequenza ai corsi per aspiranti segretari comunali, per l'anno accademico 1982-83.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1979, e successive modifiche, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei *corsi di studio per aspiranti segretari comunali;*

Visti gli articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite duecento borse di studio per la freguenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Roma per ottanta posti;
Milano per trenta posti;
Torino per trenta posti;
Venezia per trenta posti;
Pavia per trenta posti.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni *pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della* durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 10 novembre 1982 e termine in via di massima il 30 aprile 1983.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sull'attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni viciniori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1982-83 e che alla data del 31 luglio 1982:

1) non abbiano superato il 35° anno di età (non sono ammesse elevazioni del limite di età);

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in *altre discipline riconosciute per legge equipollenti.*

Non somo ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e rivolta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, devono essere presentate esclusivamente alle prefetture di residenza o spedite alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 20 agosto 1982.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

4) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

5) ogni altro documento conprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, corsi post-laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.)

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme peviste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1982-83;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Gli aspiranti, qualora intendano concorrere a più corsi, dovranno presentare distinte domande e saranno ammessi ai corsi stessi se classificati utilmente nelle relative graduatorie che verranno formulate da apposita commissione tenendo conto per ognuno:

*a*) della votazione riportata nel diploma di laurea;

*b*) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso degli studi universitari nelle seguenti materie:

istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto penale;
contabilità di Stato;
economia politica;
scienza delle finanze e diritti finanziari;

*c*) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Qualora siano presentate più domande, la documentazione di cui al precedente art. 3 sarà allegata ad una sola di esse.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi, o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 600.000 (seicentomila) mensili, ridotta a L. 300.000 (trecentomila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo del tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 150.000 (centocinquantamila).

Roma, addì 13 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

**(3538)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di agraria*:

istituto di biologia agraria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si terranno presso la facoltà di agraria il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 9,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Viterbo.

**(3512)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Riapertura del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a due posti di ispettore nella carriera direttiva.

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile successivo, registro n. 2 Marina Mercantile, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile - livello VII;

Considerato che, entro il termine prescritto dall'art. 3 del bando, sono pervenute tre sole domande di partecipazione al concorso;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 29 marzo 1982, è riaperto di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1982
*Registro n.* 4 *Marina mercantile, foglio n.* 140

(3578)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Graduatoria dei vincitori del concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1980, registro 1 bilancio, foglio n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1980, con il quale è stato bandito un concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale del 28 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1982, registro 1 Bilancio, foglio n. 8;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1980, relativi alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

**Art. 1.**

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a venti premi-acquisto per tesi di laurea, su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

| Cognome e nome | Punteggio | Variazioni di laurea e media votazioni esami |
|---|---|---|
| 1. Toniutti Luca | 93 | 110 su 110 e lode |
| 2. Ciani Settimio | 87 | 110 su 110 e lode |
| 3. Marchesi Giampiero | 86 | 106 su 110 |
| 4. Francescangeli Marcella | 85 | 110 su 110 |
| 5. Del Pesco Nicoletta | 84 | 110 su 110 e lode |
| 6. Mallarino Giuseppe | 83 | 84 su 110 |
| 7. Di Rocco Marina | 82 | 110 su 110 e lode |
| 8. Chilà Luigi | 81 | 110 su 110 e lode |
| 9. San Pietro Marco | 80 | 110 su 110 e lode |

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 9.000.000 graverà sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1982

*Il Ministro*: LA MALFA

(3535)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 7.

**Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti l'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, concernente «Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali regionali di Levico-Vetriolo e Roncegno».*

Alla legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 2:

la lettera *d)* è *sostituita dalla seguente:*

«*d)* la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della provincia, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.»;

viene aggiunto il seguente comma:

«Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione, nonchè quelli relativi a nuove costruzioni e gli acquisti di attrezzature necessarie al funzionamento dell'azienda sono effettuati direttamente dalla provincia. La giunta provinciale può tuttavia autorizzare la azienda a provvedere direttamente alla effettuazione dei predetti interventi ed acquisti, previa assegnazione dei relativi finanziamenti da disporre sulla base delle esigenze connesse alla situazione economico-finanziaria dell'azienda medesima.»;

2) all'art. 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Approva i programmi pluriennali ed annuali di attività ed il rendiconto annuale della gestione aziendale.»;

3) all'art. 7:

la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti lettere:

«*a)* formula, in armonia con le indicazioni del programma provinciale di sviluppo di cui alla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, un programma pluriennale di attività dell'azienda per il conseguimento degli obiettivi previsti al precedente art. 2. Il programma pluriennale ha efficacia temporale pari a quella del programma provinciale di sviluppo e viene aggiornato ogni anno ricostituendone comunque la iniziale estensione.

Il programma pluriennale viene inviato ai comprensori, ai comuni ed alle aziende autonome interessati, che dovranno far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento del programma medesimo;

*a*-bis) formula entro il 30 settembre di ciascun anno un programma annuale di attività riferito all'esercizio successivo, concernente la realizzazione del programma pluriennale di attività di cui alla precedente lettera *a)* e nel quale viene pure data indicazione dei prevedibili flussi delle entrate e delle uscite di cassa ripartiti secondo specifici criteri di analisi econo-

mica. Entro il predetto termine il programma annuale, unitamente al programma pluriennale, dovrà essere trasmesso per l'approvazione alla giunta provinciale; »;

la lettera *h)* viene sostituita dalla seguente:

« *h)* delibera in ordine agli interventi ed agli acquisti di cui al precedente art. 2, lettera *d)*, nonchè al secondo comma del medesimo articolo »;

4) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

« L'esercizio dell'azienda coincide con l'anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto annuale che comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione. Al rendiconto annuale dovrà essere allegato un consuntivo di cassa redatto, secondo specifici criteri di analisi economica.

Il rendiconto annuale deve essere trasmesso alla giunta provinciale per la sua approvazione entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed è allegato al rendiconto generale della provincia. ».

Art. 2.

*Modificazioni ed integrazioni alla legge pirovinciale 6 settembre 1974, n. 7, relativa a « Norme concernenti gli organi dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno ».*

All'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 7, sono introdotte le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) al primo comma:

le parole « decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa » sono sostituite con le parole « deliberazione della giunta provinciale »;

la lettera *a)* viene sostituita dalla seguente:

« *a)* un assessore, designato dal presidente della giunta provinciale, in qualità di presidente; »;

la lettera *c)* viene sostituita dalla seguente:

« *c)* due rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative; »;

alla lettera *e)* la parola « tre » viene sostituita con la parola « due »;

dopo la lettera *f)* viene aggiunta la seguente lettera:

« g) un rappresentante per ciascuna delle aziende autonome di cura e soggiorno di Levico e Vetriolo Terme nonché di Roncegno, designati dai rispettivi consigli di amministrazione; »;

2) viene aggiunto il seguente comma:

« Il direttore dell'azienda speciale disimpegna le funzioni di segretario, partecipando altresì ai lavori del consiglio con voto consultivo. ».

Art. 3.

*Nomina del direttore sanitario*

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore sanitario cui compete:

*a)* la responsabilità e l'organizzazione dei servizi medici e paramedici dei reparti di cura termali;

*b)* la vigilanza sul funzionamento dei reparti di cui ad *a)* in accordo con il direttore;

*c)* la redazione dei programmi di attività degli stabilimenti termali da sottoporre al consiglio di amministrazione;

*d)* l'adempimento di ogni altro compito in materia igienico-sanitaria ad esso affidato dal consiglio di amministrazione;

*e)* la partecipazione con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione nella trattazione degli argomenti che investono la sfera della sua responsabilità.

Art. 4.

*Integrazioni alla legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 6, concernente « Apertura di credito di L. 100.000.000 a favore dell'Azienda speciale di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno ».*

All'art. 1 della legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« La durata dell'apertura di credito è fissata non oltre il 31 dicembre 1982. ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 aprile 1982

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

---

## LEGGE PROVINCIALE 26 aprile 1982, n. 8.
**Disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

### *Capo I*
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Assemblea comprensoriale - Modalità d'elezione*

L'organo rappresentativo di base del comprensorio è l'assemblea. Essa è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, da attribuirsi a liste di candidati concorrenti, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

*Sistema elettorale*

Il metodo di assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è quello proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni comprensoriali e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

*Composizione delle assemblee comprensoriali*

Il numero dei membri delle assemblee comprensoriali è fissato in ragione di:

20 per i comprensori fino a 10.000 abitanti;
30 per i comprensori fino a 20.000 abitanti;
60 per i comprensori fino a 50.000 abitanti;
70 per i comprensori fino a 100.000 abitanti;
80 per i comprensori oltre i 100.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è calcolato sulla base dell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 4.

*Collegi elettorali*

I collegi elettorali coincidono con gli ambiti dei comprensori individuati dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 5.

*Durata e rinnovo dell'assemblea comprensoriale*

L'assemblea comprensoriale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Ciascuna assemblea esercita le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova assemblea. La data delle elezioni ha luogo in una domenica compresa tra la quarta antecedente e la prima successiva al compimento del quinquennio.

Le elezioni, salvi i casi di cui al successivo comma, si svolgono per tutti i comprensori alla medesima data.

Si procede al rinnovo:

*a)* quando l'assemblea comprensoriale abbia perso un terzo dei propri membri e questi non siano stati sostituiti a norma dell'art. 26;

*b)* quando in conseguenza di una modifica del territorio si sia verificata una variazione di almeno un quinto della popolazione del comprensorio;

*c)* quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni di oltre un quinto del numero dei membri assegnati al comprensorio.

Nel caso di una modifica del territorio inferiore al quinto della popolazione i membri eletti nelle circoscrizioni trasferite ad altro comprensorio fanno parte fino alla scadenza del mandato dell'assemblea di quest'ultimo.

Art. 6.

*Preferenze*

Ogni elettore dispone di un solo voto di lista. Egli può esprimere fino a due preferenze per la scelta dei candidati all'interno della lista votata.

*Capo II*

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 7.

*Elettorato attivo*

Sono elettori dell'assemblea comprensoriale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del comprensorio compilate a termini delle disposizioni sulla disciplina dell'elettorato attivo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedano, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della provincia di Trento.

Art. 8.

*Elettorato passivo*

Sono eleggibili a membri dell'assemblea comprensoriale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 9.

*Ineleggibilità*

Nei confronti dei membri dell'assemblea si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legislazione regionale in materia di elezione degli organi delle amministrazioni comunali, riferite al comprensorio.

Art. 10.

*Incompatibilità*

La carica di consigliere comprensoriale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

*Capo III*

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11.

*Indizione dei comizi elettorali*

Il presidente della giunta provinciale, d'intesa col commissario del Governo per la provincia di Trento e col presidente della corte d'appello di Trento, fissa con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta provinciale, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni e la partecipa ai sindaci ed ai presidenti dei comprensori, i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione.

Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente della giunta provinciale comunica il decreto al commissario del Governo per la provincia di Trento, al presidente della corte d'appello di Trento, ai presidenti degli uffici elettorali comprensoriali.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

*Ufficio elettorale comprensoriale*

Presso la pretura ove ha sede il capoluogo del comprensorio, oppure, nel caso detto capoluogo non sia sede di pretura, presso la pretura ad esso più vicina, anche se ubicata in altro comprensorio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale comprensoriale.

Detto ufficio è composto:

*a*) dal pretore di cui al comma precedente, ovvero da altro magistrato nominato dal presidente della corte d'appello di Trento, che lo presiede;

*b*) da quattro membri nominati dal presidente della corte d'appello di Trento tra i dipendenti dello Stato, della Regione, o della provincia di Trento.

Art. 13.

*Procedure preparatorie*

La protezione dei contrassegni, i certificati elettorali, la predisposizione delle candidature, le formalità e i tempi di presentazione delle liste, le designazioni dei delegati e rappresentanti di lista, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

*Numero dei candidati*

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione comprensoriale, nè inferiore a tre.

Nessuno può essere candidato in più di un comprensorio.

Art. 15.

*Ufficio elettorale comprensoriale*
*Esame ed approvazione delle liste dei candidati*

L'ufficio elettorale comprensoriale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature, svolge le operazioni di esame e di approvazione delle liste dei candidati secondo le modalità previste all'art. 39 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16

*Pubblicazione del manifesto delle candidature*
*Stampa delle schede*

Le decisioni di cui all'art. 15 devono essere immediatamente comunicate alla giunta provinciale per la preparazione del manifesto recante i contrassegni di lista ed il cognome, nome, luogo e data di nascita, dei candidati e per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate in senso orizzontale, secondo l'ordine di presentazione approvato dall'ufficio elettorale comprensoriale.

Il manifesto di cui al comma precedente è tempestivamente trasmesso in congruo numero di esemplari ai sindaci ed ai presidenti dei comprensori, che dovranno curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

Le decisioni di cui all'articolo precedente sono comunicate pure al commissario del Governo.

Art. 17.

*Operazioni preliminari*

Per le operazioni di accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento nonché per le disposizioni concernenti i locali e il materiale per l'ufficio elettorale di sezione, si applica quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18

*Schede di votazione - Bolli - Urne*

Le schede sono fornite a cura della giunta provinciale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste presentate regolarmente nella circoscrizione comprensoriale secondo il numero progressivo di presentazione con il metodo della programmazione numerica orizzontale.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti a cura della giunta provinciale.

La giunta provinciale previo accordo con la giunta regionale può adottare i bolli in uso per le elezioni del consiglio regionale; inoltre, la stessa, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 19.

*Ufficio elettorale di sezione*

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Un altro scrutatore, designato dal presidente, svolge le funzioni di segretario.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della corte d'appello di Trento in applicazione delle disposizini di cui all'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

I casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale, la obbligatorietà delle stesse cariche, l'obbligo di presenziare alle operazioni elettorali, il trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale, sono disciplinati dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

*Capo IV*

VOTAZIONE

Art. 20.

*Disposizioni in ordine alla votazione*

Le caratteristiche della sala della votazione, le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale, la propaganda elettorale, l'indicazione degli elettori che possono votare nella sezione e la loro identificazione, l'espressione del voto, l'ordine pubblico, le competenze del presidente del seggio, la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

*Capo V*

LO SCRUTINIO

Art. 21.

*Disposizioni relative allo scrutinio*

Lo spoglio dei voti, la validità e la nullità degli stessi e le schede bianche, nonchè la validità e la nullità dei voti di preferenza sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22.

*Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio*

Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, provvede a:

*a*) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'ufficio elettorale comprensoriale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di corte d'appello per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;

*b*) depositare nella segreteria del comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e del pacco delle schede contenenti i voti validi;

*c*) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale, le schede sopravvanzate e l'arredamento della sala;

*d*) sciogliere l'adunanza.

Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere gli elementi previsti dall'art. 70 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

*Ripartizione dei seggi fra le liste*

La ripartizione dei seggi fra le liste di ciascuna circoscrizione comprensoriale viene effettuata secondo i criteri di cui all'art. 59 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

*Attribuzione di seggi ai candidati*

I seggi ottenuti dalle singole liste sono attribuiti ai candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, o in mancanza di queste, si segue l'ordine di presentazione nella lista.

I criteri di cui al precedente comma valgono anche per la formazione della graduatoria dei non eletti, ai fini delle surrogazioni.


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

| Tipo | ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ........ L. 400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 450

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ........ L. 65.000

Abbonamento semestrale ........ L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

Art. 25.

*Verbale dell'ufficio elettorale comprensoriale*

L'ufficio elettorale comprensoriale, eseguiti gli adempimenti di cui alla presente legge, predispone un verbale in triplice copia di cui un esemplare è consegnato al presidente del comprensorio, un secondo è depositato presso la pretura di cui all'art. 12, il terzo presso la presidenza della giunta provinciale.

## *Capo VI*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

*Surrogazioni*

Ove si renda vacante per qualsiasi causa un seggio, si procede a surrogazione mediante attribuzione del medesimo al primo dei non eletti nella medesima lista e circoscrizione.

Art. 27.

*Convalida degli eletti*

La convalida degli eletti in ogni comprensorio spetta all'assemblea comprensoriale che si convoca in apposita seduta entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

L'assemblea comprensoriale deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II della presente legge, dichiarando la ineleggibilità e provvedendo alle sostituzioni con chi ne ha diritto.

Ove le assemblee omettano gli adempimenti di cui al presente articolo provvede la giunta provinciale.

Art. 28.

*Ricorsi*

Contro le deliberazioni dell'assemblea comprensoriale riguardanti le operazioni elettorali per l'elezione di propri membri e le questioni di eleggibilità o di decadenza dei membri stessi sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 29.

*Dsposizioni penali*

Per quanto riguarda le sanzioni penali si applicano ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le norme previste dalle leggi vigenti dello Stato per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 30.

*Prima elezione delle assemblee comprensoriali*

La data della prima elezione delle assemblee comprensoriali sarà stabilita dal presidente della giunta provinciale con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*Abrogazioni*

Sono abrogate le disposizioni di leggi provinciali incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 32.

*Finanziamento degli oneri*

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede la provincia.

Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi, sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 33.

*Copertura degli oneri*

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « comprensori », indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 34.

*Variazione di bilancio*

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In diminuzione*: | — | — |
| Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti . . . . . . . . . | L. 100.000.000 | L. 100.000.000 |
| *Di nuova istituzione*: | | |
| Cap. 55115 - tit. 1 - sez. 01 - cat. 04. — Spesa per l'elezione delle assemblee dei comprensori . . . . . | L. 100.000.000 | L. 100.000.000 |

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 33 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » del settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente » ed area di intervento « comprensori ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 26 aprile 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

**(2808)**

**La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821970)